COMUNE DELL'AQUILA

IL SEGNO DELLA RINASCITA

L'AQUILA 2026 Capitale Italiana della Cultura

Arpa Abruzzo Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

asm spa l'Aquila Aquilana Società Multiservizi

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

il Comune dell'Aquila, la ASM S.p.A. – Aquilana Società Multiservizi e l'ARPA - Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale Abruzzo.

PREMESSO CHE:

- ✓ in data 19/05/2009 il Comune dell'Aquila con Delibera di Giunta Comunale n. 144, ha individuato la "Ex Cava Teges", in località Pontignone di Paganica, come primo sito di deposito temporaneo e selezione delle macerie;
- ✓ l'art. 19 della OPCM n. 3797/2009 ha affidato alla ASM S.p.A. - Aquilana Società Multiservizi (di seguito ASM S.p.A.) i servizi relativi alla raccolta, trasporto, raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti e la loro caratterizzazione, nonché quello relativo all'avvio degli stessi ad operazioni di recupero e/o smaltimento, come definite negli Allegati B e C della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.;*
- ✓ l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - ARPA Abruzzo – (di seguito ARPA Abruzzo) ha ruolo di Ente tecnico a supporto delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, deputato alla tutela dell'ambiente, alla vigilanza e al controllo delle matrici ambientali ai sensi della normativa vigente;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale prot. n. 21112/2009 del "Settore Ambiente ed Ecologia" del Comune dell'Aquila, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5 dell'OPCM n. 3797/2009, sono stati affidati ad ASM S.p.A. i servizi relativi alla raccolta, al trasporto, al raggruppamento per categorie omogene e alla caratterizzazione nonché l'avvio a recupero e/o smaltimento delle macerie e di tutte le frazioni merceologiche provenienti dalla loro selezione;

VISTI:

- ✓ l'OPCM 4014/2012, che all'art. 2, comma 3, lett. *a2* recita: "Il Soggetto Attuatore, inoltre, si avvale di ASM S.p.A. che, in deroga alla normativa vigente, assicura la gestione del sito di Pontignone a vantaggio dei comuni di cui al comma 1, nonché alla vigilanza sull'attività di conferimento differenziato presso i cantieri";
- ✓ l'art. 1, comma 438 della L. n. 190/2014 che prevede che, per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della Regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione ed abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della

pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale;

- ✓ l'art. 1, comma 439 della legge 190/2014 prevede che le pubbliche amministrazioni vigilino affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione e la raccolta selettive per raggruppare i materiali di cui al comma 438 in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.*, ed, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e/o smaltimento autorizzati;
- ✓ l'art. 1, comma 441 della L. n. 190/2014 che dispone che il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava *ex* Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile *rep.* n. 16 del 6 agosto 2009 ed autorizzato con Decreto del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18 dicembre 2012, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.*;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ ASM S.p.A., oltre che a svolgere, mediante affidamento in *house providing*, il servizio di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana, si occupa, in base ad esplicita previsione statutaria, della "[...] pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private [...]", ai sensi del Titolo V, Parte IV al D. Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.*, rubricato "Bonifica di siti contaminati", *in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio del "chi inquina paga"*;
- ✓ ARPA Abruzzo è dotata di tecnologie avanzate, tra cui i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), ovvero strumenti idonei a migliorare l'accuratezza dei monitoraggi e delle attività ispettive, potendo intervenire nella localizzazione di eventuali discariche abusive presenti nel territorio del Comune dell'Aquila, nonché nei territori dei comuni facenti parte della compagine societaria di ASM S.p.A.;
- ✓ ASM S.p.A. provvede alla raccolta ed all'avvio a trattamento dei rifiuti abbandonati, di qualunque natura e provenienza, giacenti su strade e/od aree pubbliche e su strade private comunque soggette ad uso pubblico. La gestione dei rifiuti abbandonati/depositati in modo incontrollato sul territorio si basa, allo stato attuale, esclusivamente su azioni "*ex post*" di accertamento della responsabilità (se possibile) e di pianificazione degli interventi;
- ✓ ASM S.p.A., anche per il tramite di ditte specializzate con le quali sono in vigore specifici accordi e/o convenzioni, può gestire rifiuti aventi un codice dell'Elenco Europeo

Rifiuti (EER) diverso da quello dei rifiuti urbani, anche a seguito di caratterizzazione da parte di ARPA;

- ✓ i commi 1 e 2 dell'art. 67-ter del D.L. n. 83/2012 prevedono che, a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione ed ogni intervento necessario a favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli art. 114 e ss. della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto [...];
- ✓ per i fini di cui al comma 1, in particolare, e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere [...];

CONSIDERATO, altresì, CHE:

- ✓ la presente convenzione risponde all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 e 446 della L. n. 190/2014 anzidetta;
- ✓ è necessario garantire un quadro unitario, coordinato e conforme ai principi di legalità, trasparenza, prevenzione e protezione ambientale nonché a tutela della salute pubblica;
- ✓ è necessario assicurare un efficace controllo dei flussi di rifiuti e delle macerie derivanti dai processi di demolizione e ricostruzione post-sisma, nonché verificare la conformità delle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento alle prescrizioni normative;

PRESO ATTO CHE ASM S.p.A. ha l'obbligo di caratterizzare e trattare i rifiuti conferiti presso la "Ex cava Teges", in coerenza con:

- ✓ il progetto di ripristino ambientale del sito approvato, in via ordinaria, con Determinazione Dirigenziale n. DA21/48/2015, unitamente alla "realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) delle macerie prodotte dal sisma del 6 aprile 2009";
- ✓ il Protocollo d'Intesa tra il MATTM (ora MASE – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila rubricato: "*Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della ex cava Teges in località Pontignone*", sottoscritto in data 02/12/2010;

RICHIAMATI:

- ✓ l'art.192 del D. Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.* il quale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee [..];
- ✓ l'art. 56 di cui alla L.R. n. 45/2007 e *ss.mm.ii.*, commi 1 e 4 che, rispettivamente, vietano l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo e sottosuolo [...] e dispongono

che, ove il responsabile dell'abbandono non sia individuabile [...] il Comune provveda d'ufficio con oneri a proprio carico;

tutto ciò premesso,

tra

il **COMUNE DELL'AQUILA** (nel prosieguo COMUNE), con sede presso Palazzo Margherita, Piazza Palazzo, 67100, L'Aquila, C.F. 80002270660, pec: *protocollo.generale@comune.laquila.postecert.it*, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Pierluigi Biondi;

la **ASM S.p.A. – Aquilana Società Multiservizi** (nel prosieguo ASM S.p.A.), con sede in Via dell'Industria snc, Nucleo Sviluppo Industriale di Bazzano, 67100, L'Aquila, CF e P. IVA n. 01413740661, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico *pro tempore*, Dott. Lucio Luzzetti, pec: *asmaq@pec.it*;

l'**ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Abruzzo** (nel prosieguo ARPA ABRUZZO), con sede e domicilio fiscale in Pescara, 65100, Viale G. Marconi, n. 178, C. F. 91059790682 e P.IVA n. 01599980685, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Maurizio Dionisio, pec: *sede.centrale@pec.artaabruzzo.it*;

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 2 – Riferimenti normativi

La presente Convenzione è adottata in conformità alle seguenti disposizioni:

- ✓ D. Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.*, recante "Norme in materia ambientale";
- ✓ Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
- ✓ Lgs. n. 36/2023 e *ss.mm.ii.*, rubricato "Codice dei Contratti";
- ✓ Normativa ENAC e Normativa EASA in materia di SAPR – Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto;
- ✓ D. Lgs. n. 81/2008 e *ss.mm.ii.* rubricato "Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- ✓ Norme nazionali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, classificazione, deposito temporaneo e tracciabilità;
- ✓ Regolamenti interni e disposizioni organizzative di ARPA ABRUZZO.

Art. 3 – Durata

La presente Convenzione ha validità di ...3 (TRE)... anni dalla data della sua sottoscrizione fintanto che non intervenga disdetta da una delle parti contraenti, a mezzo di posta Raccomandata o Posta Certificata (PEC) entro il mese di ..... dell'anno precedente.

Art. 4 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina, in un quadro di reciproca collaborazione istituzionale, modalità e condizioni con le quali il COMUNE, la ASM S.p.A. e l' ARPA ABRUZZO cooperano nello svolgimento di attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e/o di uso pubblico ed alle macerie derivanti da interventi di demolizione e/o ricostruzione post sisma 2009, anche mediante l'impiego di tecnologie avanzate quali Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR).

Art. 5 - Finalità

La Convenzione persegue le seguenti finalità:

1. assicurare un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria attraverso un sistema strutturato di vigilanza e monitoraggio;
2. rafforzare la tracciabilità e la regolarità delle operazioni di gestione dei rifiuti e delle macerie;
3. favorire l'integrazione delle competenze tecnico-scientifiche di ARPA ABRUZZO con le funzioni operative di ASM S.p.A. e con le competenze *ex* art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e *ss.mm.ii.* attribuite ai comuni in materia di gestione dei rifiuti;
4. implementare strumenti tecnologici per il controllo del territorio, incluse attività aerofotogrammetriche;
5. garantire la trasparenza amministrativa e la corretta gestione dei flussi informativi.

Art. 6 – Attività ARPA Abruzzo

ARPA Abruzzo:

1. provvede all'esecuzione di monitoraggi ambientali su matrici aria, acqua e suolo in relazione ai siti di raccolta, trattamento e stoccaggio dei rifiuti e delle macerie;
2. effettua campionamenti e analisi tecniche finalizzate alla caratterizzazione dei materiali derivanti da attività di demolizione;
3. svolge attività ispettive presso i cantieri della ricostruzione, anche congiuntamente ad ASM S.p.A.;
4. impiega i SAPR per rilievi aerofotogrammetrici, monitoraggi volumetrici, identificazione di anomalie e supporto alle emergenze ambientali;
5. redige e trasmette ad ASM S.p.A. le risultanze delle attività tecniche e ispettive, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati.

Art. 7 – Attività ASM SpA

ASM S.p.A. si impegna a:

1. garantire l'accesso del personale ARPA ABRUZZO ai siti aziendali e agli impianti gestiti;
2. assicurare la corretta esecuzione delle operazioni di raccolta, movimentazione, trasporto e gestione delle macerie e dei rifiuti;
3. fornire dati aggiornati e completi sulle attività svolte, secondo modalità concordate con ARPA ABRUZZO;
4. collaborare nella tracciabilità delle macerie mediante strumenti informatici dedicati;
5. segnalare ad ARPA ABRUZZO eventuali criticità od irregolarità rilevate nel corso delle attività;
6. assicurare al COMUNE l'accesso alle informazioni ambientali raccolte, sia con riguardo agli abbandoni/depositi incontrollati/discariche abusive di rifiuti (ricostruzione tridimensionale dei cumuli di rifiuti depositati all' impianto con l'esatta localizzazione e le stime volumetriche, mappatura e quantificazione) sia con riguardo alla gestione dei rifiuti all'interno del sito della "Ex Cava Teges" di Pontignone di Paganica, per mezzo di un software gestionale dedicato;
7. implementare i sistemi digitali di tracciamento delle macerie che associano un codice univoco ad ogni carico (Formulari Identificativi del Rifiuto – FIR come innovato dal RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), per un monitoraggio continuo;
8. incentivare la collaborazione, tramite l'impianto di recupero, per massimizzare il riutilizzo dei materiali inerti come aggregati riciclati;
9. supervisionare i flussi attraverso il controllo documentale e la verifica dei pesi in uscita dal cantiere ed in entrata all'impianto, fornendo all'USRC ed all' USRA i dati per l'attività ispettiva e preventiva;
10. fornire reportistica aggregata in tempo reale, semplificando le attività di rendicontazione e controllo.

Art. 8 – Attività del COMUNE

Il COMUNE si avvale delle informazioni raccolte dalle attività di cui alla presente convenzione attraverso un software gestionale dedicato, ad accesso riservato, al fine di:

1) potenziare e migliorare il servizio di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana affidato, in regime di *in house providing*, alla ASM S.p.A., con particolare riguardo alla tutela del decoro urbano;
2) individuare aree "a rischio" di reiterato abbandono/deposito incontrollato di rifiuti in modo tale da orientare:
   a) l'attività di vigilanza a cura della Polizia Municipale;
   b) la corretta previsione delle risorse economiche dedicate;
   c) la programmazione degli eventuali interventi da effettuare in via sostitutiva;
3) controllare, in modo più efficacie, le attività di gestione dei rifiuti e ripristino ambientale dell'area della "Ex Cava Teges" di Pontignone di Paganica.

Art. 9 – Organizzazione attività

Le Parti cooperano per il controllo dei flussi di macerie, con particolare attenzione ai materiali contenenti sostanze pericolose.
ARPA ABRUZZO cura gli aspetti tecnici e analitici, mentre ASM S.p.A. ne assicura la gestione operativa.
In particolare, l'individuazione di materiali contenenti amianto comporta l'attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente.
ARPA ABRUZZO opera con i propri SAPR in conformità alla normativa ENAC/EASA, ASM S.p.A. supporta le attività fornendo assistenza logistica e informativa.
Il COMUNE, per il tramite del software gestionale dedicato, accede ai dati raccolti e rielaborati da ARPA ABRUZZO e li utilizza nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
I dati acquisiti sono trattati dalle Parti esclusivamente per finalità istituzionali.

Art. 10 – Comitato di Coordinamento

È istituito il Comitato di Coordinamento tra ARPA ABRUZZO, ASM S.p.A. e COMUNE, quale organo congiunto incaricato della supervisione dell'attuazione della presente Convenzione.
Il Comitato è composto da:

- ✓ un rappresentante designato dal Direttore Generale di ARPA ABRUZZO;
- ✓ un rappresentante designato dall'Amministratore Unico o dal Direttore Generale di ASM S.p.A.;
- ✓ un rappresentante designato dal COMUNE;
- ✓ ulteriori esperti tecnici eventualmente individuati dalle Parti.

Il Comitato di Coordinamento svolge le seguenti funzioni:

a) definizione delle linee operative e delle priorità di attività;
b) pianificazione delle operazioni congiunte di controllo, monitoraggio e vigilanza;
c) verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività previste dalla Convenzione;
d) coordinamento dell'utilizzo dei SAPR e delle tecnologie avanzate impiegate da ARPA ABRUZZO;
e) valutazione delle criticità rilevate e individuazione delle misure correttive; elaborazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale o su richiesta di una delle Parti.
Ciascuna Parte individua un Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e *ss.mm.ii.* incaricato della gestione operativa e del coordinamento interno.
I Responsabili del Procedimento:

1) fungono da punto di raccordo tra le strutture operative delle Parti;
2) garantiscono il rispetto delle prescrizioni tecniche e delle tempistiche previste;
3) assicurano la corretta gestione dello scambio informativo e documentale.

Il Comitato può costituire gruppi tecnici tematici per approfondimenti specifici (monitoraggi ambientali, tracciabilità delle macerie, SAPR, sicurezza, ecc.).

Art. 11 – Obblighi e Responsabilità

Ciascuna Parte è responsabile, nei limiti delle proprie competenze, della corretta esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

ARPA ABRUZZO risponde della qualità e della correttezza dei monitoraggi, delle analisi e delle attività ispettive eseguite, secondo gli standard tecnici e normativi vigenti.

ASM S.p.A. risponde della corretta gestione operativa delle attività di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti e delle macerie.

Il COMUNE risponde del corretto utilizzo delle informazioni raccolte, da trattare, in via esclusiva, per finalità istituzionali.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali costituisce inadempimento e può comportare:

a) richiami formali;
b) prescrizioni correttive;
c) revisione delle procedure operative;
d) sospensione temporanea delle attività congiunte, nei casi più gravi.

Restano ferme le responsabilità amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente in capo ai soggetti che, con comportamento doloso o colposo, cagionino danno ambientale, pregiudizio alla salute pubblica o violazione di obblighi di legge.

Art. 12 – Importo Economico della Convenzione

L'importo economico per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione da parte di ARPA Abruzzo, verrà definito, per mezzo di futuri accordi, tra la ASM S.p.A. e la medesima Agenzia, essendo ad esclusivo carico della società *in house providing*.

Art. 13 – Entrata in vigore della Convenzione

La Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione.

Art. 14 – Trattamento dei dati

Le Parti istituiscono un sistema di cooperazione informativa; lo scambio dei dati avviene nel rispetto del GDPR e della normativa digitale. Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati ed allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale degli stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, le Parti si impegnano ad adottare adeguate misure tecnico-organizzative.

Art. 15 – Pubblicità e Trasparenza

Le Parti garantiscono il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e *ss.mm.ii.*.

La presente Convenzione è pubblicata sul sito istituzionale di ciascuna Parte nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'accesso agli atti ed ai documenti relativi all'attuazione della Convenzione è consentito nei limiti e secondo le modalità previste dalla L. n. 241/1990 e *ss.mm.ii.* e dalla disciplina in materia di accesso civico semplice e generalizzato (FOIA).
Eventuali dati o documenti contenenti informazioni sensibili o riservate sono trattati nel rispetto del GDPR e delle normative specifiche in materia di sicurezza dei dati.

Art. 16 - Controversie

A tutti gli effetti della presente convenzione e per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dall'interpretazione e dall'esecuzione del suo contenuto, le Parti convengono che il Foro competente sarà esclusivamente quello di L'Aquila.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Aquila, 13/05/2026

Per l'**ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Abruzzo**

Il Direttore Generale

Avv. Maurizio Dionisio _____

Per il **Comune dell'Aquila**

L'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile

Fabrizio Taranta _____

Per l'**ASM – Aquilana Società Multiservizi S.p.A.**

L'Amministratore Unico

Dott. Lucio Luzzetti _____